

**Protocollo del 23 giugno 1953
inteso a limitare e disciplinare la coltivazione del papavero
e la produzione, il commercio internazionale,
il commercio all'ingrosso e la utilizzazione dell'oppio**

RS 0.812.121.3; RU 1963 1149

Campo d'applicazione il 1° gennaio 2006, complemento¹

La Svizzera rimane vincolata dalle disposizioni del Protocollo verso lo Stato seguente, il quale non ha aderito alla Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 (RS 0.812.121.0, art. 44 n. 1 lett. i):

Repubblica Centrafricana

¹ Sostituisce quello in RU 1971 1610.

